



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA l'Ordinanza n.28/2026 del 20/01/2026, con cui il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ha regolamentato la navigazione in Canal Grande, in occasione della manifestazione remiera denominata “*Prima Vogada dell’Anno*”, in programma domenica 25 gennaio 2026, con la partecipazione di circa n. 30 (trenta) imbarcazioni tipiche a remi;

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nel bacino/canale lagunare marittimo di competenza, interessato dal transito delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di che trattasi, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO il “*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm.ii.;

VISTO il “*Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta*” della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm./ii.;

VISTI gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

RENDE NOTO

che domenica **25 gennaio 2026**, con partenza alle ore 09:45 nei pressi di Santa Chiara, in Canal Grande, e arrivo alle ore 10:30 nei pressi dell’approdo I.P.A.V. in canale retro Giudecca, si svolgerà una manifestazione remiera denominata “*Prima Vogada dell’Anno*”, lungo il percorso Canal Grande, bacino San Marco, canale della Giudecca e canale San Giorgio Maggiore nel Comune di Venezia, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, con la partecipazione di circa n. 30 (trenta) imbarcazioni.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Durante il transito delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui al “rende noto” in **bacino San Marco e canale della Giudecca**, lungo il percorso evidenziato in “rosso” nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, tutte le unità in navigazione devono dare la precedenza a quelle partecipanti alla manifestazione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle medesime e limitando la velocità al minimo per la conduzione.

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da non consentire il regolare svolgimento della manifestazione, a giudizio del responsabile del Comitato organizzatore, la manifestazione dovrà essere sospesa.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore della manifestazione di che trattasi dovrà osservare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- accertare prima dell'inizio della manifestazione la sussistenza e la permanenza delle condizioni di sicurezza e prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi di Pericolosità", "Avvisi ai Naviganti", e dei "Bollettini Meteo";
- comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), con almeno 1h di anticipo, il numero di imbarcazioni partecipanti alla manifestazione;
- predisporre e mantenere un adeguato servizio di assistenza a mezzo di imbarcazioni;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità navali in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle imbarcazioni in gara, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possano derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Filippo MARINI
*firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs.
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

PERCORSO "PRIMA VOGADA DELL'ANNO" – DOMENICA 25 GENNAIO 2026

